



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 54 DEL 19/09/2019

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA NUOVA DISCIPLINA SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DEL 20 DICEMBRE 2018, N. 186..

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **settembre** alle ore **20:55** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BONACINI LUCA	Consigliere	Assente
ARDUINI MARIA LAURA	Consigliere	Presente
RUOZI BARBARA	Consigliere	Presente
LUSVARDI ELENA	Consigliere	Assente
BARBIERI VERTER	Consigliere	Presente
ROSSI ELENA	Consigliere	Presente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente
PEDRONI FRANCO	Consigliere	Presente
CASALINI MILENA	Consigliere	Presente
SILINGARDI MASSIMO	Consigliere	Presente
ZANI MAURO	Consigliere	Presente
PRODI STEFANO	Consigliere	Presente
IOTTI CARLO	Consigliere	Presente
MANZINI CATIA	Consigliere	Presente
CEPI ROSSANA	Consigliere	Assente
ROSSI LUCA	Consigliere	Presente

Presenti N. **14**

Assenti N. **3**

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: Cepi Rossana

Assiste il Segretario generale del Comune dott. Amorini Caterina .

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Barbieri, Rossi Luca, Prodi.

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Massari, Murrone, Boni

Entra precedentemente la consigliera Lusvardi Elena: **presenti n. 15**

Deliberazione n. 54 del 19/09/2019

Oggetto: RECEPIMENTO DELLA NUOVA DISCIPLINA SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DEL 20 DICEMBRE 2018, N. 186.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. [30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia"](#));

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenti delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovra comunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomuto;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29/04/2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:
 - confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Rubiera la **prima Classe**;
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:
 - non apportare riduzioni della AI;
- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:
 - non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;
- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
 - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:
 - stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: 35%

per le ragioni di seguito indicate: l'amministrazione intende agevolare il più possibile questi fini sociali soprattutto per le residenze per anziani di cui attualmente c'è una consistente domanda grazie ad un'aspettativa di vita aumentata in modo significativo;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:
 - stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1: 20% - U2: 20%per le ragioni di seguito indicate: agevolare con incentivi creando maggiori condizioni per la realizzazione di nuovi alloggi ERS;
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:
 - non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:
 - non applicare ulteriori riduzioni;
- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:
 - confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
 - non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:
 - non introdurre ulteriori coefficienti;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
 - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:
 - non prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovra comunale;
- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
 - si definisce il seguente costo medio della camera: € 62,00 (euro sessantadue//00), calcolato nel modo di seguito indicato: attraverso indagini di mercato effettuate sul territorio comunale;
 - si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:
 - non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.186/2018
- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
 - stabilire le seguenti modalità di rendicontazione: importo minore tra - a) elenco prezzi e computo metrico redatti in conformità all'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna; - b) la rendicontazione finale delle spese sostenute dall'impresa, attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

per le ragioni di seguito indicate: al fine di assicurare uniformità e parità di trattamento nella determinazione dei prezzi, così come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016;

- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:
 - ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera;
 - stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: idonea fideiussione pari all'importo dilazionato da rilasciare al ritiro o all'efficacia del titolo abilitativo;
 - stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
 - il 25% entro 1 anno dal rilascio o dall'efficacia del titolo abilitativo;
 - il 25% entro 60 gg dalla fine lavori o dalla scadenza di validità del titolo abilitativo;

per le ragioni di seguito indicate: al fine di uniformare le forme di pagamento il più possibile con quanto fino ad oggi effettuato dall'ufficio;

- DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:
 - le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
 - si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 21 maggio 1998 in materia di oneri di urbanizzazione, disinquinamento e sistemazione dei suoli, avente ad oggetto "Recepimento deliberazioni Consiglio Regionale 849 e 950 del 4/3/1998", e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 22 dicembre 1999 in materia di determinazione del costo di costruzione ai fini del contributo di concessione, avente per oggetto: "Recepimento deliberazione Consiglio Regionale n. 1108 del 29/3/1999", nonché successive modifiche e aggiornamenti e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal P.S.C. (Piano Strutturale Comunale) vigente;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del P.U.G., la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12/11/2010;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 “Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326”;
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”;

ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione Consiliare: favorevole a maggioranza nella seduta del 11/09/2019;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 4° Settore Territorio e Attività Economiche in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto occorre procedere velocemente alla pubblicazione sul BURERT onde permettere al provvedimento di essere operativo dal 1° ottobre 2019;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

PRESO atto che in data 13 settembre 2019 prot. n. 16238 del 14 settembre 2019 è pervenuta una mozione ad oggetto: Oneri di urbanizzazione, presentata dal Movimento Cinque Stelle, che si allega, sub. 4;

MESSA ai voti, ai sensi dell'art. 48 comma 4 e 49 comma 10 del Regolamento del Consiglio Comunale, l'ammissibilità della mozione presentata riporta il seguente risultato:

favorevoli: n. 15

contrari: n. /

astenuiti: /



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

UDITI gli interventi dei consiglieri come da verbale di seduta;

MESSA ai voti dal Sindaco la mozione prot. 16238/2019 riporta il seguente risultato:
favorevoli: n. 1 (Rossi Luca del gruppo Movimento Cinque Stelle)
contrari: n. 14

Mozione: RESPINTA;

MESSA ai voti la proposta di deliberazione, così come presentata al Consiglio Comunale;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Rossi Luca del gruppo Movimento Cinque Stelle), astenuti n. 3 (gruppo Lega Salvini Premier), espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - a) nell'allegato **Allegato 1**, recante “**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nell'allegato **Allegato 2**, recante “**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 21 maggio 1998 in materia di oneri di urbanizzazione, disinquinamento e sistemazione dei suoli, avente ad oggetto “Recepimento deliberazioni Consiglio Regionale 849 e 950 del 4/3/1998”, e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 22 dicembre 1999 in materia di determinazione del costo di costruzione ai fini del contributo di concessione, avente per oggetto: “Recepimento deliberazione Consiglio Regionale n. 1108 del 29/3/1999”, nonché successive modifiche e aggiornamenti e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;
3. di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la “**Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**”;
4. di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal P.S.C. vigente;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

5. di confermare, nelle more dell'adozione del P.U.G., la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12/11/2010;
6. di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
7. di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
8. di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
9. di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 7.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Rossi Luca del gruppo Movimento Cinque Stelle), astenuti n. 3 (gruppo Lega Salvini Premier),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'ing. Ettore Buccheri;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE


IL Segretario
AMORINI CATERINA

**GRUPPO CONSILIARE
MOVIMENTO 5 STELLE
RUBIERA - RE**

mail: info@rubiera5stelle.it
pec: r5s@pec.rubiera5stelle.it



Pag. 1 di 2



Alla cortese attenzione

del Sindaco e Presidente del
Consiglio Comunale di Rubiera
Emanuele CAVALLARO



dei Consiglieri del Consiglio Comunale

MOZIONE: "ONERI DI URBANIZZAZIONE"

Premesso che:

la Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, all'art. 9 comma 1. lettera h) prevede che "una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinata dall'Assemblea legislativa con la deliberazione di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, è destinata dai Comuni agli enti esenziali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico culturale degli edifici";

la deliberazione dell'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 dispone che "i Comuni sono tenuti al recepimento del presente provvedimento entro il 30 settembre 2019 e che, trascorso tale termine, la nuova disciplina opera direttamente";

la stessa deliberazione prevede al punto "10) CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E AUTONOMIA COMUNALE" che "la nuova disciplina fornisce ampia flessibilità ai comuni nell'applicazione del contributo di costruzione così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, si prevede che i comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine a: [...] eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esenziali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose";

la stessa deliberazione, nell'allegato A al punto 1.6.1 stabilisce che "una quota pari al 7% dei proventi degli U2 è destinata dai Comuni agli Enti esenziali delle confessioni religiose";

la stessa deliberazione, nell'allegato A al punto 1.6.3 stabilisce che "i Comuni, nell'ambito della delibera consiliare di recepimento del presente atto, possono aumentare o ridurre la percentuale di cui al punto 1.6.1";

**GRUPPO CONSILIARE
MOVIMENTO 5 STELLE
RUBIERA - RE**

mail: info@rubiera5stelle.it
pec: r5s@pec.rubiera5stelle.it



Pag. 2 di 2

Considerato:

“il principio, radicato nell’ordinamento, in virtù del quale le opere di urbanizzazione sono, in linea naturale, opere pubbliche rientranti, o destinate a rientrare, nel patrimonio del Comune.

Come per tutte le opere pubbliche, tale principio risponde alla logica secondo la quale la proprietà pubblica delle opere costituisce la più piena e duratura garanzia della loro effettiva destinazione a finalità di interesse generale”, come espresso nel parere del Servizio affari generali, giuridici e programmazione finanziaria della Regione Emilia Romagna. prot. PG/2015/862614 del 4 dicembre 2015;

Impegnano il Sindaco e la Giunta:

a recepire entro il 30 settembre 2019 la disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”, in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, come da deliberazione dell’Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018 n. 186, variando dal 7% allo 0% (zero per cento) la quota percentuale dei proventi degli oneri U2 da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose, di cui al punto 1.6.1 dell’allegato A della suddetta deliberazione;

a motivare la variazione

- sul principio che la proprietà pubblica delle opere di urbanizzazione costituisce la più piena e duratura garanzia della loro effettiva destinazione a finalità di interesse generale;
- sulla decisione di non avviare misurazioni della consistenza delle confessioni religiose in quanto invasive delle scelte intime dei cittadini;
- sulla decisione di investire i proventi degli oneri di urbanizzazione da destinare ad attrezzature e spazi collettivi in opere di proprietà pubblica quali quelle destinate all’istruzione, all’assistenza e ai servizi sociali e igienico sanitari, alla protezione civile, agli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive.

Rubiera, lì 13.09.2019

Cordialmente

Il Consigliere Comunale

Luca Rossi



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 703/2019 del Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE ad oggetto: RECEPIMENTO DELLA NUOVA DISCIPLINA SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DEL 20 DICEMBRE 2018, N. 186. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 12/09/2019

IL RESPONSABILE
(BUCCHERI ETTORE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 703/2019 del Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE ad oggetto: RECEPIMENTO DELLA NUOVA DISCIPLINA SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DEL 20 DICEMBRE 2018, N. 186. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 12/09/2019

II RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)